



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 60 Data: 23/05/2018	OGGETTO: Incremento orario di lavoro per n. 4 dipendenti comunali a tempo indeterminato part-time di cui n. 2 da 18 ore a 30 ore e n. 2 da 29 a 30 ore . Indirizzo per gli Uffici comunali.
---	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di maggio alle ore tredici e minuti cinquantacinque nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Sì
2. ESPOSITO Luigi Alessandro	Vice Sindaco	Sì
3. PULICE Vincenzina	Assessore	Sì
4. ANILE Daniela	Assessore Esterno	Sì
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		0

Il Sindaco PULICE Luigi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO.

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione n. 58 del 23/05/2018 resa dal Responsabile del Settore Economico Finanziario – Ufficio Personale avente ad oggetto: "Incremento orario per n. 4 dipendenti comunali a tempo indeterminato part-time di cui n. 02 da 18h a 30h e n. 02 da 29h e 30h. - Indirizzo per gli Uffici comunali".

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

Considerato che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 17/07/2017 avente ad oggetto "Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e programma annuale 2018" ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, con la quale si è previsto l'incremento dell'orario di lavoro per il personale part-time.

Considerato

- che il processo di attuazione degli obiettivi posti dagli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità oraria del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

- che la dotazione organica dell'Ente è formata da n. 17 unità a tempo indeterminato di cui n. 5 part-time;

-che il rapporto medio dipendenti popolazione valido per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017/2019 per gli enti da 3.000 a 4.999 abitanti è 1/150, giusto D.M.I. 10/04/2017;

-che il rapporto medio dipendenti-popolazione per il Comune di Marano Principato è 1/212;

Considerato che per soddisfare le esigenze di alcuni servizi, è necessario procedere all'incremento delle ore lavorative per n. 04 dipendenti a tempo indeterminato part-time indicati nel prospetto allegato;

Richiamati gli artt. 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e del part-time;

Vista la nota integrativa dell'Aran, n. 315 /2012;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato

quale nuova assunzione. Resta, peraltro, fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";

- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue “questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro parttime cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”;
- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;
- Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che “la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l'art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni. La Sezione deve ricordare che non è consentita l'elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l'incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”;
- Parere n.225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”;
- Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce “l'ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile,

nella misura in cui vengano rispettati e limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile."

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte".
- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

Considerato, quindi, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Vista la deliberazione di C.C. n° 9 del 26-03-2018 ad oggetto: "Approvazione D.U.P. 2018/2020 – (Deliberazione G.C. n° 72 del 17/07/2017 e Deliberazione di G.C. n° 20 del 16/02/2018)";

Vista la deliberazione di C.C. n° 10 del 26-03-2018 ad oggetto: "Approvazione BP/2018-2020 – anno 2018 e suoi allegati";

Dato atto che l'aumento di ore fino a trenta ore settimanali, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo pieno e, pertanto, non può essere considerata nuova assunzione;

Considerato che l'Ufficio Finanziario ha provveduto a effettuare la verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale, come risulta dagli atti d'ufficio;

Atteso che l'Ente ha rispettato il pareggio di Bilancio alla data del 31.12. 2017 giusta certificazione in atti d'Ufficio, trasmessa il 27/03/2018 prot. n. 2696;

Dato atto che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per i lavoratori impiegati (totale n. 04) all'interno degli uffici vigilanza, tributi, tecnico/territorio/urbanistico e finanziario è di certo compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

Acquisita, dunque, la nota a firma del Responsabile dell'Ufficio Finanziario del 12-04-2018 relativa alla spesa del personale rendiconto 2017, in atti d'ufficio, prot. n. 3247 del 16/04/2018

Considerato, altresì, che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

Precisato che l'aumento delle ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo pieno e, pertanto, non può essere considerata nuova assunzione;

Valutata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale di totali n° 4 dipendenti di cui n. 1 nel Settore Tecnico/Urban./Territorio (cat. C1), n. 1 nel Settore Vigilanza (Cat. C1), n. 1 Settore tributi (Cat. C1) e n. 1 nel Settore Personale/Contabile (Cat. C 1) meglio indicati nel prospetto allegato al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte;

Dato atto che la modifica delle ore lavorative, di cui alla presente deliberazione verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 17/7/1017 sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei Dirigenti per l'anno 2017, dalla quale si rileva l'assenza di personale in esubero presso questo Ente;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 12/03/2018 di approvazione del Piano di Azioni Positive triennio 2018/2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 24/01/2018 di approvazione del "PTPCT 2018/2020";

Ritenuto

- di poter apportare variazioni in aumento, alla durata della prestazione lavorativa dei dipendenti assegnati ai Settori sopra evidenziati, part-time in forza all'Ente e precisamente con un incremento orario al fine di conseguire una articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi da definirsi su proposta dei Responsabili di Settore ;

- di demandare agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente deliberazione;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario Ufficio Personale ai sensi dell'art. 49 D.LGS. 267/2000 e ss.mm. , attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti

Il D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico Degli Enti Locali" e ss.mm.;

Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego" modificato dal D.Lgs. 75/2017;;

Il vigente Statuto Comunale;

Oggetto: Incremento orario di lavoro per n. 4 dipendenti comunali a tempo indeterminato part-time di cui n. 2 da 18 ore a 30 ore e n. 2 da 29 a 30 ore . Indirizzo per gli Uffici comunali. Pagina 5 di 9

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli atti d'Ufficio;

Per le motivazioni di cui in premessa , ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di manifestare la volontà, per le ampie motivazioni sopra dette, di variare in aumento la spesa del personale di €. 21.500,00, al fine di conseguire una articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e di cui al prospetto sotto riportato;

Di dare atto che l'incremento della spesa , quale differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali , contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per i lavoratori di cui all'elenco allegato, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al pareggio di bilancio, giusta nota del Responsabile del Settore Economico Finanziario richiamata in premessa;

Di demandare ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti al presente provvedimento;

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Settore dell'Ente, al Nucleo di Valutazione e all'Organo di Revisione, alle OO.SS. e R.S.U., ai Responsabili di Settore, per quanto di competenza e conoscenza ;

Di pubblicare il presente atto sul sito web comunale Sezione "Amministrazione Trasparente";

Di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ed alla Prefettura;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A

Oggetto : Incremento orario di lavoro per n. 04 dipendenti comunali a tempo indeterminato part-time di cui n. 02 da 29h a 30h – n. 02 da 18h a 30h . Indirizzo per gli Uffici Comunali.

Cognome/Nome	Cat.	Settore	Mansione	Incremento da ore ... a ore settimanali
Papalino Manuela	C1	Vigilanza	Istruttore – Agente Polizia Municipale	da 29h a 30h
Carbonaro Maurizio	C1	Economico/Finanz.	Istruttore Ufficio Tributi	da 29h a 30h
Bilotto Nadia Francesca	C1	Economico/Finanz.	Istruttore Ufficio Ragioneria/ Personale	da 18 h a 30h
Tenuta Giovanni	C1	Tecnico/Urban/Territorio	Istruttore Ufficio Tecnico Urban. Territ.	da 18 h a 30h

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnica contabile esprime
parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data **23/05/2018**

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: PULICE Luigi

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione il 04/06/2018:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).
Prot. N. 4639 del 04-giu-2018

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-mag-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MARANO PRINCIPATO, lì 04/06/2018

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 04/06/2018

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela MUNGO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/06/2018 al 19/06/2018

N. 490 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione
F.to: F.RUFFOLO